

(N. 1002)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze  
(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio  
(VANONI)

col Ministro del Tesoro  
(GAVA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero  
(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1955

Nuova disciplina in materia d'imposta generale sull'entrata  
per il commercio dell'oro e delle monete d'oro e d'argento.

ONOREVOLI SENATORI. — Il commercio dell'oro grezzo e sue leghe, compreso l'oro platinato (in masselli, lingotti e graniglia, nonché l'oro nativo, i rottami ed i residui di lavorazione) inteso tale commercio come importazione dall'estero e come circolazione nel territorio dello Stato, si presenta con aspetti del tutto particolari diversi da quello che è il commercio di una qualsiasi altra merce.

La funzione dell'oro nei riflessi del regime monetario costituisce il perno della stabilità economica generale del Paese, per cui interessa, non vi ha dubbio, favorirne l'acquisizione in quantitativi il più possibile elevati

e ciò anche se una parte di esso viene destinato alla produzione di semilavorati e di lavori vari; destinato cioè allo svolgimento di una normale attività di produzione e di commercio.

Considerazioni quindi, più che di politica fiscale, di politica economica e monetaria, consigliano di adottare per l'importazione dall'estero dell'oro greggio e per la sua negoziazione nel territorio dello Stato, un regime di esenzione dall'imposta generale sull'entrata parallelamente alla esenzione in atto del dazio d'importazione (voce doganale 864, statistica 3248); esenzione che, del resto, viene a ricol-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legarsi a quella già prevista in materia di tassa di scambio (articolo 18 del regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206).

A tali finalità si ispira, appunto, realizzandola, l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, il quale però tiene a precisare, quanto all'importazione, che l'adottato regime di esenzione non vuol costituire deroga alle vigenti disposizioni secondo le quali l'acquisto all'estero e l'importazione dell'oro sono monopolio dello Stato, essendo le dette operazioni riservate all'Ufficio italiano dei cambi.

Per una più compiuta precisazione del campo d'applicazione della norma, l'articolo 2 del disegno di legge chiarisce poi che nell'accennato regime di esenzione dell'imposta generale sull'entrata rientrano anche l'importazione e la negoziazione nel territorio dello Stato delle monete d'oro e d'argento, anche se non aventi corso legale nei Paesi di emissione.

Il commercio, infine, dei semilavorati d'oro e dei lavori in oro, come pure il commercio dei semilavorati di platino e dei lavori in pla-

tino, che presenta caratteristiche del tutto analoghe a quelle dell'oro, necessita oggi di una razionalizzazione per quanto si riferisce alla applicazione dell'imposta generale sull'entrata; razionalizzazione che si propone il duplice obiettivo di una maggiore o migliore perequazione del tributo e di contenere il più possibile le evasioni che in questi ultimi tempi, anche per il regime giuridico nel quale si articola il commercio stesso, si sono molto dilatate.

Sotto tal punto di vista sembrerebbe opportuno realizzare un regime d'imposizione una volta tanto che, applicato nel momento più idoneo della circolazione dei prodotti finiti, con opportuni accorgimenti e con particolari cautele, consenta di ottenere una incidenza finale uniforme del carico d'imposta sull'entrata. A tal fine l'articolo 3 del disegno di legge propone di conferire al Ministro delle finanze le speciali facoltà previste dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza del commercio dell'oro grezzo e sue leghe, compreso l'oro platinato, in masselli, lingotti e graniglia, nonchè dell'oro nativo, dei rottami e dei residui di lavorazione.

La importazione dei prodotti di cui al precedente comma che, con l'acquisto all'estero dei prodotti stessi, è riservata all'Ufficio italiano dei cambi, è esente dall'imposta generale sull'entrata.

## Art. 2.

La importazione dall'estero e la negoziazione nel territorio dello Stato delle monete d'oro e d'argento, anche se non aventi corso legale nei Paesi di emissione, sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

## Art. 3.

La facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della istituzione degli speciali regimi, d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, è estesa alle entrate derivanti dal commercio dei semilavorati e dei lavori in oro e platino.